

## LE CRITICITÀ DELLA NORMATIVA

**Stefano Ciambotti**

Parlare delle criticità della normativa in materia di negoziazione familiare vuol dire affrontare una serie di questioni che coinvolgono tutti i profili di questo nuovo istituto, vale a dire sostanziale, procedurale e deontologico. Dovendo tuttavia contenere l'intervento, mi limiterò a trattare gli aspetti procedurali di maggiore rilievo, terminando con un accenno al problema deontologico dell'ascolto del minore, visto il notevole risvolto pratico che ha.

Esaminando l'art. 6 D.L. 132/2014, che disciplina lo svolgimento della negoziazione assistita familiare, si nota che questa differisce dal modello generale di negoziazione assistita per tre aspetti fondamentali:

- il contenuto dell'accordo assistito;
- gli obblighi di trasmissione;
- la fase eventuale dinanzi al Presidente del Tribunale.

Una prima criticità si riscontra già con riferimento all'accordo assistito, in quanto la norma non enuncia in modo chiaro **quali sono i requisiti di forma e di contenuto dell'accordo assistito**. Tuttavia, l'analisi della norma e della normativa porta alla conclusione che l'accordo deve sottostare a precisi requisiti di forma e deve avere un contenuto tipico e un contenuto speciale.

Sono requisiti di forma:

- 1) l'indicazione degli avvocati che hanno prestato assistenza rispettivamente per ciascuna parte (ex, implicitamente, dall'art. 6, comma 1);
- 2) la sottoscrizione dell'accordo da parte dei coniugi e dei rispettivi avvocati (art. 5, comma 1);
- 3) la certificazione dell'autografia delle firme dei coniugi da parte degli avvocati (art. 5, comma 2).

Riguardo quest'ultimo requisito, l'art. 5, comma 2, D.L. 132/2014 -al pari dell'art. 2, comma 6, che riguarda la CNA- esordisce stabilendo che «*gli avvocati certificano l'autografia delle firme*», dando l'idea che la certificazione sia atto congiunto degli avvocati. Tuttavia, dobbiamo considerare che la legge attribuisce il potere di certificazione all'avvocato sul presupposto fattuale -inespresso ma ineludibile- del mandato ricevuto dal proprio cliente: dunque, sarebbe assurdo che l'avvocato co-certifichi l'autografia della firma del coniuge che non è suo cliente. Ciascun avvocato, pertanto, deve certificare soltanto la firma del coniuge che assiste.

Il contenuto tipico si evince dall'art. 6, comma 3, parte prima, in base al quale «*L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio*». L'accordo, dunque, deve avere il contenuto tipico del provvedimento giudiziale di cui tiene luogo, e precisamente:

- le indicazioni anagrafiche dei coniugi e dei rispettivi avvocati (inclusi PEC e FAX);
- nel caso di separazione personale o divorzio: la dichiarazione del nuovo *status* di

coniugi separati o divorziati; la regolamentazione dell'affidamento, della residenza abituale dei figli minori o equiparati, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e del mantenimento; l'assegnazione della casa familiare; la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi, incluso l'eventuale mantenimento;

➤ nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio: lo stesso precedente contenuto, eccetto la dichiarazione relativa allo status.

Il contenuto speciale è costituito dalle indicazioni previste dall'art. 6, comma 3, parte seconda, e dall'art. 5, comma 2, D.L. 132/2014, cioè:

- 1) la menzione che «*gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti*» (art. 6, comma 3, parte seconda);
- 2) la menzione che «*gli avvocati ... le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare*» (art. 6, comma 3, parte seconda);
- 3) la menzione che «*gli avvocati ... hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori*» (art. 6, comma 3, parte seconda);
- 4) la dichiarazione degli avvocati di «*conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico*» (art. 5, comma 2).

Il contenuto speciale non andrà inserito sempre e comunque, poiché la menzione sub 1) non sarà necessaria nel caso di accordo per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio, così come non sarà necessaria la menzione sub 3) in caso di accordo per la separazione o divorzio senza figli o con figli autonomi e indipendenti.

Una volta redatto, l'accordo, munito della sottoscrizione delle parti e delle certificazioni dei difensori, deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica.

In punto si registrano numerose criticità.

La norma non dice:

➤ **se e quali documenti, unitamente all'accordo assistito, devono essere trasmessi al Procuratore della Repubblica;**

È logico pensare che si debba trasmettere al Procuratore della Repubblica:

- la CNA, in quanto presupposto di validità dell'accordo assistito di separazione, divorzio o modifica delle condizioni di separazione e divorzio;
- le prove documentali dei fatti rilevanti sulla base dei quali effettuare il controllo formale e di merito che la legge demanda al Procuratore della Repubblica (nel caso di separazione con figli minori, ad esempio, dovranno essere trasmesse le dichiarazioni dei redditi dei coniugi, al pari di quanto avviene nell'ambito del corrispondente procedimento giudiziale; nel caso di divorzio, dovrà essere trasmessa anche la sentenza di separazione o il provvedimento di omologa; nel caso di modifica di precedenti condizioni, ugualmente dovrà essere trasmessa la sentenza di separazione o il provvedimento di omologa, oppure la sentenza di divorzio).

Un problema nel problema è la **prova dell'autosufficienza economica del figlio**, nel caso in cui l'accordo sia di coppia con figlio maggiorenne autonomo e indipendente.

In realtà, per la prova di tale fatto dovrebbe bastare la concorde dichiarazione dei genitori circa l'autosufficienza economica del figlio e l'attestazione degli avvocati che l'accordo è conforme alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Questo non confligge con quanto detto sopra circa la necessità di trasmettere al Procuratore della Repubblica le prove documentali dei fatti rilevanti sulla base dei quali costui effettua il controllo formale e di merito che la legge gli demanda. È il

caso di precisare, infatti, che la trasmissione di prove documentali deve essere riferita a quei documenti che sono nella disponibilità dei coniugi. Nell'ipotesi in questione, invece, le prove dell'indipendenza economica del figlio non sono nella disponibilità dei genitori e non è detto che il figlio voglia o possa collaborare. D'altra parte, qualora il figlio fosse leso dalla dichiarazione dei genitori, potrebbe impugnare l'accordo assistito con l'azione di nullità per contrarietà a norme imperative.

Per questi motivi si ritiene non condivisibile l'orientamento espresso dalla Procura di Firenze con le linee guida dell'11/3/2015, la quale non ritiene sufficiente la dichiarazione dei genitori e richiede addirittura la trasmissione sia dell'autocertificazione del figlio sia della sua dichiarazione dei redditi (quest'ultima sostituibile con altra certificazione attestante la percezione di un reddito sufficiente al proprio sostentamento). La richiesta di siffatte prove documentali, infatti, pare illogica (proprio perché non sono nella disponibilità delle parti) e crea una disparità di trattamento rispetto ai coniugi che decidano di separarsi avvalendosi del corrispondente procedimento giudiziale.

➤ **quale sia la Procura della Repubblica «competente»;**

Il comma 2 stabilisce che l'accordo assistito deve essere «*trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente*», in cui non è chiaro se l'aggettivo «*competente*» si riferisca al tribunale o al procuratore della Repubblica. Tuttavia, a rigore di logica, e considerata la vicinanza dell'aggettivo al termine «*tribunale*», se ne deve concludere che debba farsi applicazione delle regole generali in materia di competenza territoriale del Tribunale. Pertanto:

- per la separazione personale sarà competente il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nella cui circoscrizione rientra il Comune dell'ultima residenza comune dei coniugi;
- per il divorzio, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nella cui circoscrizione rientra il Comune di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge;
- per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nella cui circoscrizione rientra il Comune di residenza del beneficiario dell'obbligazione, che, in ipotesi di modifica dell'assegno di mantenimento della prole minorenni, è il Comune in cui il divorzio o la separazione sono avvenuti, anziché il giudice del luogo di residenza della prole (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 2/4/2013, n. 8016).

➤ **nel caso di accordo assistito raggiunto da coniugi senza figli o con figli autonomi e indipendenti, entro quale termine l'accordo deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica ?**

Questa omissione riguarda solo l'ipotesi di accordo assistito tra coniugi senza figli o con figli autonomi e indipendenti, mentre per il caso di accordo tra coniugi con figli minori o figli maggiorenni non autonomi e/o indipendenti, il comma 2 (seconda parte) prevede che gli avvocati trasmettano l'accordo al Procuratore della Repubblica «*entro il termine di dieci giorni*».

Il perché di questa diversità non è chiaro, volendo non credere che ci sia alla base un giudizio in termini d'importanza e d'urgenza (ovviamente a favore del caso di accordo tra coniugi con figli minori o figli maggiorenni non autonomi e/o indipendenti).

La conclusione migliore è che si sia trattato di una «svista» del legislatore, per cui è da ritenere che il termine di dieci giorni si applichi per entrambe le fattispecie.

➤ **da quando decorre il termine di «dieci giorni» per trasmettere l'accordo assistito al Procuratore della Repubblica;**

Il comma 2 non indica espressamente il dies a quo. È intuitivo, tuttavia, che il termine debba decorrere da quando l'accordo potrà dirsi perfezionato e giuridicamente esistente, il che avverrà non quando le parti lo avranno sottoscritto, bensì quando la loro firma sarà certificata dai rispettivi avvocati. Il dies a quo in questione, pertanto, deve farsi coincidere con la data apposta sull'accordo e certificata dagli avvocati.

La conferma di questa conclusione si ha dall'art. 12, comma 4, D.L. 132/2014, che, nel modificare l'art. 3 della legge sul divorzio al fine di far decorrere il termine di legge anche dalla firma dell'accordo assistito, stabilisce che il termine decorre « ... dalla *data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato* ... ».

➤ **se entrambe le parti devono trasmettere l'accordo al Procuratore della Repubblica;**

Il comma 2 nulla dice al riguardo: è da ritenere, pertanto, che la trasmissione possa essere fatta anche da una sola parte. Del resto, non c'è motivo che la trasmissione sia fatta da entrambe le parti, così duplicando inutilmente una stessa attività, essendo l'accordo uno soltanto, oltretutto certificato dai rispettivi avvocati.

➤ **che cosa succede nel caso in cui l'accordo assistito sia trasmesso al Procuratore della Repubblica oltre il termine di «dieci giorni»;**

Nel silenzio della norma, ci si deve chiedere quale sia la natura del termine.

Sicuramente non è un termine di decadenza, poiché la norma non lo qualifica espressamente come tale.

Volendo poi adottare la distinzione processualcivilistica, che vede contrapposti i termini ordinatori a quelle perentori, è da escludere che si tratti di un termine perentorio, stante l'art. 152, comma 2, c.p.c., per cui i termini sono perentori solo quando «*la legge stessa li dichiara espressamente perentori*». Tuttalpiù, si potrebbe ritenere che sia ordinatorio.

Di fatto, comunque, si tratta di un termine stabilito nell'interesse delle parti, per cui se entrambe trasmettessero l'accordo assistito dopo il termine di dieci giorni, magari depositandolo congiuntamente (seppure non sia indispensabile, come detto sopra), il Procuratore della Repubblica nulla potrebbe eccepire. Diversamente, se l'accordo fosse trasmesso da una sola parte, si potrebbe prospettare un'ipotesi di «*irregolarità*», che implicherebbe, da parte del Procuratore della Repubblica, di interpellare la parte che non l'abbia trasmesso per avere conferma della volontà del deposito anche da parte sua.

In ogni caso non si tratta di un termine dilatorio (i quali fanno sì che un atto non possa compiersi o produrre effetti prima che il relativo termine sia decorso), come scritto nelle linee guida della Procura fiorentina dell'11/3/2015.

➤ **in cosa consiste l'attività di verifica delle «irregolarità» che deve essere compiuta dal Procuratore della Repubblica;**

Il termine rimanda all'idea di un controllo esteriore dell'accordo (come osservato da R. Rossi, op. cit.), ossia limitato a verificare la competenza e la presenza dei requisiti di forma e di contenuto (tipico e speciale) dell'accordo, senza però entrare nel merito dello stesso.

D'altra parte, in caso di separazione consensuale senza figli o con figli autonomi e indipendenti, la separazione si risolve, sostanzialmente, in una regolamentazione di rapporti patrimoniali, di cui i coniugi hanno piena disponibilità (v.si Cass. Civ., sez. I, 23/7/1987, n. 6424), salvo il limite della non contrarietà degli accordi ai principi

di ordine pubblico e buon costume o alle norme imperative dell'ordinamento (cfr. si Trib. Reggio Emilia, 22/6/2012).

Nel caso di separazione, dunque, si può ritenere che il controllo domandato al Procuratore della Repubblica concerna:

- la verifica della competenza;
- la verifica che l'accordo rispetti i requisiti di forma e contenuto (tipico e speciale), senza tuttavia entrare nel merito di quest'ultimi;
- la non contrarietà dell'accordo ai principi di ordine pubblico e buon costume e alle norme imperative dell'ordinamento giuridico.

Lo stesso ragionamento vale per il caso di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Nel caso di divorzio, invece, non rientra nella disponibilità delle parti il periodo di attesa che legge impone prima di ottenere il divorzio, la cui fattispecie è per tale motivo più complessa. In questo caso, pertanto, il controllo del Procuratore della Repubblica si estenderà anche all'esistenza e alla permanenza dello *status* di coniugi separati e al rispetto del periodo di attesa necessario per ottenere il divorzio.

Questo pare essere anche l'orientamento della Procura fiorentina (v. si le linee guida 11/3/2015).

➤ **entro quale termine il Procuratore della Repubblica deve comunicare l'avvenuto rilascio del nullaosta o dell'autorizzazione;**

La norma precisa soltanto che il Procuratore della Repubblica, quando ritiene l'accordo non rispondente all'interesse dei figli, deve trasmetterlo al Presidente del Tribunale entro 5 giorni (dal ricevimento dell'accordo assistito).

Ora, se alla base di tale celerità vi sia l'esigenza di definire quanto prima la questione in considerazione degli interessi delle parti, non si vede perché lo stesso termine non debba essere rispettato nel caso che il Procuratore ritenga di rilasciare il nullaosta o l'autorizzazione, a parità d'interessi delle parti. Diversamente, si dovrebbe ritenere che il Legislatore abbia inspiegabilmente rimesso la determinazione del termine in questione alla discrezionalità delle singole Procure.

La Procura di Firenze è di quest'ultimo avviso, dato che nelle sue linee guida cit. precisa che il provvedimento di rilascio o di diniego del nullaosta e dell'autorizzazione sarà emesso entro un «*termine congruo*».

➤ **se il Procuratore della Repubblica deve rilasciare a ciascuna parte un originale del provvedimento (nullaosta o autorizzazione) o un unico originale per entrambe;**

La norma nulla dice al riguardo, per cui può ritenersi legittimo, sebbene inopportuno, il rilascio del provvedimento in un unico originale. Inopportuno perché le parti sono due e quindi dovranno mettersi d'accordo su chi deterrà l'originale.

➤ **nel caso di accordo assistito raggiunto da coniugi con figli minori o non autonomi o indipendenti, da quando si computa il termine di 5 giorni entro cui il Procuratore della Repubblica deve trasmettere al Presidente del Tribunale l'accordo ritenuto non rispondente all'interesse dei figli;**

Nel silenzio della norma, la logica suggerisce, come dies a quo, il giorno del ricevimento dell'accordo assistito da parte del Procuratore della Repubblica.

➤ **se la fase dinanzi al Presidente del Tribunale trasforma il procedimento di negoziazione assistita nel corrispondente procedimento giudiziario;**

La risposta più accreditabile è no.

Si deve considerare, infatti, che il Presidente del Tribunale, seppure competente per la separazione e, però, limitatamente all'udienza di comparizione, non è invece competente né per il divorzio né per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Pertanto, siccome la norma non distingue il giudice cui trasmettere l'accordo assistito in base al contenuto di quest'ultimo, ciò esclude che la trasmissione dell'accordo equivalga alla trasformazione della procedura nel corrispondente procedimento giudiziario. Il contrario, oltretutto, sarebbe in palese violazione del generale principio della domanda di parte ex art. 99 c.p.c. (v.si R. Rossi, op. cit.; F.P. Luiso, op. cit.).

Dunque, la trasmissione dell'accordo non autorizzato al Presidente del Tribunale non comporta alcuna giurisdizionalizzazione della procedura di negoziazione assistita. Siamo quindi di fronte a un procedimento *sui generis*.

### ➤ **quali siano i poteri del Presidente del Tribunale;**

Si tratta di capire il significato da attribuire al termine «*provvede*». In pratica, il Presidente del Tribunale -fermo restando il potere di autorizzare l'accordo, come affermato anche nella Circolare del Ministero dell'Interno n. 6/2015 (là dove, a proposito del termine di 10 giorni entro cui gli avvocati devono trasmettere l'accordo autorizzato all'Ufficiale di Stato Civile, chiarisce che tale termine decorre «*dalla data di comunicazione alle parti del provvedimento (nulla osta o autorizzazione) del Procuratore della Repubblica o del Presidente del Tribunale a cura della segreteria o della cancelleria*»)-, deve limitarsi a invitare le parti ad accogliere i rilievi del Procuratore della Repubblica, o può anche suggerire le modifiche da apportare, in modo da agevolare il raggiungimento dell'accordo tra le parti ?

Questo interrogativo ha avuto una prima e interessante risposta giudiziale con un'ordinanza del Presidente del Tribunale di Torino del 15/1/2015. La pronuncia è stata emessa in un caso in cui il Procuratore della Repubblica aveva trasmesso l'accordo assistito (se di separazione o divorzio è imprecisato) al Presidente del Tribunale perché i coniugi non avevano previsto il mantenimento per il figlio maggiorenne non indipendente economicamente. Il magistrato ha affermato che, siccome la negoziazione assistita è una fattispecie integralmente alternativa al procedimento giurisdizionale, il significato da attribuirsi a quel «*provvede*» deve essere nel senso che il Presidente, convocate le parti, può solo invitare le stesse ad adeguarsi ai rilievi del Pubblico Ministero, e, nel caso di disponibilità in tal senso, autorizzerà egli stesso l'accordo, diversamente non l'autorizzerà.

*“Diversa -si legge nell'ordinanza- è l'ipotesi in cui le parti, proprio a seguito di detti rilievi, manifestino la volontà di modificare significativamente l'accordo raggiunto: sostenere, che, se dette modifiche ulteriori e rilevanti appaiano corrette al Presidente, questi possa procedere de plano all'autorizzazione, non sembra una interpretazione corretta. Invero, su detto nuovo accordo, modificato in sede di udienza presidenziale, difetterebbe il parere del Pubblico Ministero, e ciò appare in contrasto con la nuova normativa ex d.l. 132/2014, che indubabilmente vede, quali protagonisti principali della negoziazione assistita e dell'accordo, i legali delle parti e il Procuratore della Repubblica. Pare, per contro, soluzione eccessiva e troppo macchinosa -seppure in astratto aderente all'impostazione del nuovo istituto, che vede il Procuratore della Repubblica quale soggetto autorizzante- ritenere che l'accordo modificato in maniera significativa in sede di udienza presidenziale debba tornare al Pubblico Ministero per una nuova autorizzazione: il rischio del dilatarsi della tempistica con conseguente*

*svuotamento dei fini cui mira l'istituto di nuova creazione impone la necessità di individuare una diversa soluzione. Dunque una diversa via, che questo Presidente ritiene utilizzabile, nel rispetto del principio di economia processuale -ratio sottostante, in senso lato, l'emanazione della nuova normativa- è quella secondo cui, trasmesso l'accordo (non autorizzato) dal Procuratore della Repubblica, il Presidente fissi udienza, consentendo peraltro alle parti -qualora ritengano di non aderire pienamente ai rilievi effettuati dal PM unitamente al rigetto della autorizzazione o, in conseguenza di essi, intendano apportare significative modifiche alle clausole dell'accordo- di depositare in tempo utile (id est: prima dell'udienza) ricorso per separazione consensuale ovvero ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, o ancora per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio.*

*Così procedendo, qualora le parti non depositino alcun ricorso e, comparendo avanti al Presidente, dichiarino di aderire pienamente ai rilievi effettuati dal Pubblico Ministero, l'accordo potrà esser autorizzato dal Presidente: la locuzione «provvede» è infatti, come detto, di ampia portata, onde consente una interpretazione siffatta, e, d'altronde, su detto accordo il Pubblico Ministero ha già espresso il proprio parere, individuando in precisi elementi le ragioni ostative alla autorizzazione.*

*Qualora invece le parti depositino un ricorso ex art. 711 cpc, ovvero ex art. 4, comma 16, l. div., o ancora ex art. 710 cpc, l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita dovrà intendersi implicitamente rinunciato (vale a dire che nessuno comparirà all'udienza, ovvero, alla stessa, le parti dichiareranno di rinunziarvi espressamente) e il relativo fascicolo sarà archiviato a seguito di una pronuncia di non luogo a provvedere, mentre un nuovo procedimento giurisdizionale, con le relative domande e regolarmente iscritto al ruolo con nuovo fascicolo, consentirà o la fissazione di udienza davanti al Collegio se si tratti di divorzio o procedimento ex art. 710 cpc e art. 9 l. div., con successiva emissione di una pronuncia da parte di detto organo giudicante, ovvero, qualora si tratti di ricorso per separazione personale, che, all'udienza fissata avanti al Presidente ex art. 6 d.l. 132/14, si proceda tanto all'archiviazione dell'accordo quanto allo svolgimento di udienza ex art. 711 cpc, che verrà fissata alla stessa data e stessa ora sulla base del ricorso già presentato. In tali ipotesi, come corretto, verrà seguita la normale procedura e richiesto il parere obbligatorio del Pubblico Ministero. Infine, qualora le parti non compaiano pur non depositando alcun ricorso, la procedura di negoziazione assistita dovrà intendersi ancora implicitamente rinunciata e dovrà essere archiviata con pronuncia di non luogo a provvedere”.*

Successivamente, lo stesso Tribunale torinese, con decreto del 13 maggio 2016, ha cambiato indirizzo e ha sostenuto che la fase avanti al Presidente è da ricondurre lato sensu alle forme del rito camerale e al Giudicante deve riconoscersi autonomia di valutazione rispetto al diniego del P.M. quanto alla portata delle condizioni della separazione o del divorzio, o della modifica delle originarie pattuizioni, anche sulla scorta delle delucidazioni che le parti possono fornire comparendo personalmente in udienza. La particolarità della procedura ex art. 6 d.lgs. 162 del 2014 conferisce al Presidente il potere di provvedere, in caso di rifiuto del Pubblico Ministero, senza eccezione alcuna rispetto alle varie procedure di negoziazione menzionate nell'intestazione dell'articolo.

L'orientamento del Presidente del Tribunale di Firenze, espresso con apposito memorandum, è il seguente:

*In caso di diniego all'autorizzazione di cui all'art. 6 della norma citata, il Presidente del*

*tribunale fissa entro trenta giorni, o comunque al più presto, compatibilmente con il suo ruolo, l'udienza di comparizione delle parti, che devono comparire personalmente, con l'assistenza dei due difensori. Nel caso le parti abbiano raccolto e fatte proprie le osservazioni del PM, il Presidente provvederà ad autorizzare l'accordo con provvedimento steso a verbale. (...) Nel caso che le parti insistano nel proporre il loro accordo senza le modifiche suggerite dal PM, il Presidente potrà semplicemente autorizzare o meno l'accordo, previa valutazione della rispondenza delle condizioni poste all'interesse dei figli: non verrà svolta alcuna istruttoria, non verranno fissate ulteriori udienze, al fine di non vanificare la volontà del legislatore, diretta a ridurre al massimo i tempi di definizione di questo tipo di procedure. Nel caso di mancata autorizzazione da parte del Presidente, non si ha nessuna conversione di rito o iscrizione della causa a ruolo, in quanto la procedura atipica termina semplicemente con quel provvedimento: le parti avranno la possibilità di riproporre un diverso accordo, ovvero di depositare distinto ricorso consensuale o giudiziale. Nel caso di provvedimento di autorizzazione da parte del Presidente, non occorre parere preventivo del PM, che lo ha già espresso; né occorre restituire a quell'Ufficio requirente il fascicolo, nel caso le parti abbiano inserito condizioni parzialmente o totalmente diverse rispetto al loro accordo iniziale, in quanto il controllo di merito collegato al rispetto dell'interesse della prole è ormai demandato al Giudicante.*

➤ **quale attività debba compiere il Presidente del Tribunale entro il termine di 30 giorni;**

Dalla norma non è chiaro se nel termine di 30 giorni il Presidente del Tribunale debba solo fare il provvedimento con cui fissa la convocazione delle parti, o se entro detto termine debba anche avvenire la loro comparizione davanti a lui.

La prima interpretazione, tuttavia, è la più plausibile, dovendosi dubitare che entro così breve tempo possa avvenire la fissazione dell'udienza, il suo deposito in cancelleria, la sua comunicazione/notificazione alle parti e poi anche la loro comparizione.

➤ **a chi devono essere fatte le comunicazioni da parte del Presidente del Tribunale;**

Nulla disponendo la norma, si dovrebbe ritenere applicabile l'art. 136 c.p.c.. Pertanto, è opportuno che le parti sostanziali, nell'accordo assistito, eleggano domicilio presso il difensore e quest'ultimo indichi anche la PEC e il FAX.

➤ **se la fase dinanzi al Procuratore della Repubblica e la fase eventuale dinanzi al Presidente del Tribunale siano sottoposte alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale di cui all'art. 1 L. 742/1969 e succ. modif..**

In coerenza con la già ricordata natura amministrativa dell'attività di controllo svolta dal Procuratore della Repubblica, deve ritenersi non applicabile la disciplina della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

In questo senso si è pronunciato anche il Ministero dell'Interno con la Circolare n. 2309 del 16/3/2015.